



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Prot. N°.....
Spedita al CO.RE.CO.
il.....

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 05/03/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL
GARANTE DELLA PERSONA DISABILE.

L'anno 2012 e il giorno 5 del mese di marzo alle ore 18:33 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
dr Valzano Oronzo		
Rampino Alfonso Rosario	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Perlangeli Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Perrone Gabriella	X	
Piccinno Carlo	X	
Renna Luigi	X	
Del Prete Maria Rita	X	
Valzano Cosimo	X	
Ragione Rosario Claudio	X	
Manca Simona Maddalena	X	
Perrone Giovanni	X	
Taurino Luigi		X
Leganza Ernesto		X
Leone Vito	X	
	X	

Presenti: N° 15 assenti: N° 2. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Barrotta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Monte Fernando Antonio nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

S S

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il Comune intende istituire la figura del "Garante della persona disabile" con la finalità di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali dei cittadini disabili residenti sul territorio;

Considerato che per rendere accessibili i suddetti diritti, è stato predisposto un regolamento per l'istituzione della figura del "Garante della persona disabile", composto di 16 articoli, allegato alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante e sostanziale;

Tenuto presente che la bozza di regolamento anzidetta è stata sottoposta al parere della III^o Commissione Consiliare, che l'ha discussa ed approvata;

Sentiti gli interventi di diversi consiglieri, di cui si riferisce ampiamente nel verbale di seduta;

Visto il T.U.E.L. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

Acquisiti i pareri previsti dal citato testo unico;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n.15 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Approvare il regolamento per l'istituzione del "Garante della persona disabile" e relativo ufficio per l'esercizio dei diritti e sociali dei cittadini disabili residente nel Comune di Trepuzzi, composto di n.16 articoli allegato alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Perrone Filomena Elisa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Barrotta Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Barrotta Giuseppe

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Monte Fernando Antonio

PER IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Barrotta

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data **20 MAR. 2012**


IL MESSO COMUNALE
F.to
Perrone Fedele

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Barrotta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,
DATA **20 MAR. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]



Regolamento comunale sulla istituzione della figura del "Garante della persona disabile"

COMUNE di TREPUIZZI

Corso Garibaldi, 10 - 73019

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ISTITUZIONE DELLA
FIGURA DEL GARANTE DELLA
PERSONA DISABILE**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL
"GARANTE
DELLA PERSONA DISABILE"**

ART. 1

Presso il Comune di Trepuzzi è istituito l'Ufficio del "Garante della persona disabile".

ART. 2

L'Ufficio del Garante della persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco dopo emissione di avviso pubblico. La carica del Garante della persona disabile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore presso il Comune di Trepuzzi.

ART. 3

L'incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della Persona Disabile dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune.

ART. 5

Il Garante della Persona Disabile potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali. Il personale che collaborerà con il Garante della Persona Disabile sarà scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità.

ART. 6

Il Garante della persona disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al disabile, provenienti:

- Da un disabile o da un suo familiare;
- Dall'associazione a cui risulta iscritto il disabile;
- Da qualsiasi altro soggetto interessato.

In esito ai fatti lamentati, il garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro venti giorni. In caso di mancata risposta il garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Dirigente della struttura e, dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri 15 giorni, esporrà i fatti al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale con lettera. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione, all'ufficio interessato e per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capogruppo ed all'Assessore ai Servizi Sociali. Il garante assicurerà l'informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti il Settore.

ART. 7

Il Garante rivolge indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti ai dirigenti degli uffici Statali, Comunali, Provinciali, Regionali ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona disabile, segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti emissivi ovvero non corretti nei confronti della Persona Disabile. Può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale. Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei Servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone Disabili. Il garante può esprimere parere consultivo, non vincolante in sede di commissione, qualora invitato.

ART. 8

Il Garante dovrà essere in possesso di un registro che dovrà essere aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone Disabili residenti nel Comune di Trepuzzi. Su tale registro saranno annotati tutti le iniziative adottate dal Garante della Persona Disabile durante lo svolgimento della sua attività. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su tutti i fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 9

Il Garante della persona disabile ha il potere di accedere agli uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche.

ART. 10

Il Garante richiama gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone disabili. Qualora a seguito del primo richiamo l'ente non provvede, il Garante ne darà notizia per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente della struttura interessata.

ART. 11

Il Garante della persona disabile segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti alla applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla persona

disabile, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare verso gli impiegati che hanno determinato il danno. Se l'omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all'Ufficio sovra ordinato ed al Sindaco. Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti.

ART. 12

Annualmente entro la data di approvazione del Consuntivo, il Garante della Persona disabile presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco all'Assessore ai Servizi Sociali, ai Capogruppo ed alle Associazioni di categoria.

ART. 13

Il Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco o del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

ART. 14

Il Sindaco relaziona annualmente entro la data di approvazione del Consuntivo al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento del Garante della persona disabile, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate. Copia della relazione sarà trasmessa al Presidente della Regione Puglia, all'Assessorato Regionale degli Enti Locali ed all'Assessorato Provinciale dei Servizi Sociali.

ART. 15

L'incarico viene svolto a titolo gratuito.

ART. 16

Al Garante della Persona Disabile sarà garantita la partecipazione a corsi e convegni affinché acquisisca un'adeguata Formazione professionale in materia di disabilità, previa autorizzazione della Giunta Comunale.